

Delibera n. 136/2019

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2019

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 17 (*“Indennità per il prezzo del biglietto”*), paragrafi 1 e 2 del Regolamento, ai sensi dei quali: *“1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all’impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell’articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:*
- a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;*
  - b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.*
- (...)*
- 2. Il risarcimento del prezzo del biglietto è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero”;*

- VISTO** l'articolo 14 (*"Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni"*), commi 2 e 3, del d.lgs. 70/2014, che recita testualmente: *"2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro"*;
- VISTO** il reclamo di prima istanza presentato a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. (di seguito: Italo S.p.a.) dal sig. [...omissis...] (di seguito: il reclamante) in data 18 maggio 2019, relativo a *"Ritardi o cancellazione del treno/indennizzo per ritardo/indennizzo non ricevuto"*, al quale l'impresa ferroviaria ha replicato il 19 maggio 2019 affermando che non era stato riconosciuto l'indennizzo in quanto il treno Italo n. 9997 del 16 aprile 2019 *"ha registrato un ritardo in arrivo inferiore ai 60 minuti"*;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 26 giugno 2019 (prot. ART 7013/2019), con cui il reclamante ha segnalato che il 16 aprile 2019 il treno n. 9997 in partenza da Torino Porta Nuova alle 18:00 è arrivato ed ha aperto le porte a Roma Termini alle 23:18 piuttosto che alle 22:14, accumulando un ritardo pari a 64 minuti che darebbe diritto ad un indennizzo del 25%;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 7773/2019 del 11 luglio 2019, con cui sono state chieste a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI), in qualità di gestore dell'infrastruttura, una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di RFI datata 26 luglio 2019, prot. ART 8731/2019, in cui, dopo aver dichiarato che il treno n. 9997 del 16 aprile 2019 era arrivato con un ritardo di 58 minuti (23:12 anziché 22:14) come risultante dal report della Piattaforma Integrata Circolazione (PIC) WEB, si è precisato che in base alle specifiche tecniche RFI la registrazione dell'orario di arrivo di un treno avviene *"in corrispondenza dell'occupazione del primo Circuito di Binario (di seguito CdB) di stazione con il primo asse dello stesso (...) come è possibile evincere dal Piano Schematico della stazione di Roma Termini di cui all'allegato 2, il circuito di binario 116 corrispondente al binario di arrivo del treno 9997 (...) al cui passaggio del primo asse del treno viene registrato l'arrivo in stazione è posto a 150 metri dal punto di arresto. Considerando che il treno ha percorso tale distanza ad una velocità di circa 30 km/h, il tempo indicativo di fermata del treno è di circa 20 secondi"*;

- VISTE** le note dell’Autorità, prot. 10481/2019 e 10543/2019 del 9 settembre 2019, con le quali sono state chieste a Italo S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Italo S.p.a., prot. ART 11461/2019 del 30 settembre 2019, con la quale, nel ribadire che il sistema PIC WEB ha evidenziato che in data 16 aprile 2019 il treno n. 9997 in partenza da Torino Porta Nuova con destinazione Roma Termini ha avuto un ritardo in arrivo pari a 58 minuti, l’impresa ferroviaria ha precisato, tra l’altro, che: *“Italo non ha mai demandato al Capotreno l’attività di rilevazione dell’effettivo orario di arrivo del treno, affidandosi a quanto comunicato dal Gestore dell’Infrastruttura in applicazione degli obblighi derivanti dal PIR (...) Il dato richiesto può essere rilevato tramite successiva elaborazione manuale dell’evento specifico e lettura della strumentazione del materiale rotabile. Nel caso di specie, dall’analisi della strumentazione di Italo 9997 del 16 aprile 2019, risulta che il comando di apertura delle porte è stato impartito alle ore 23:14:30, con un ritardo dunque di 60 minuti e 30 secondi”;*
- CONSIDERATO** in relazione alla documentazione agli atti, che, in base all’articolo 3 (*“Definizioni”*) numero 12) del Regolamento, per ritardo s’intende *“la differenza di tempo tra l’ora d’arrivo prevista del passeggero secondo l’orario pubblicato e l’ora del suo arrivo effettivo o previsto”;* come emerge dalla comunicazione della Commissione europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (2015/C 220/01) *“[i]l ritardo quindi si riferisce sempre al ritardo del viaggio del passeggero e non al ritardo del treno. In pratica è l’orario di arrivo del treno alla destinazione finale indicata sul biglietto che sarà usato per calcolare la durata del ritardo”;*
- OSSERVATO** altresì che il giudice amministrativo (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 18 giugno 2019, n. 690) ha già avuto occasione di pronunciarsi sull’argomento, affermando che *“per l’utente l’unico momento qualificabile come “arrivo” è quello in cui egli può effettivamente scendere dal treno; il contratto di trasporto esaurisce la sua funzione a destinazione cioè nel “luogo” in cui le parti hanno convenuto che il passeggero sia trasportato e che non è il primo tratto del binario della stazione; il contratto di trasporto non può dunque che essere finalizzato, alla luce della realizzazione effettiva e concreta dell’interesse del creditore/consumatore, al momento in cui il passeggero arriva alla destinazione di suo interesse, ossia nel momento in cui può scendere dal convoglio”;*
- RILEVATO** che, in base alla documentazione di Italo S.p.a., risulta che il comando di apertura delle porte è stato impartito alle ore 23:14:30 con un ritardo dunque di 60 minuti e 30 secondi; il predetto ritardo comportava, dunque, l’obbligo per l’impresa di erogare l’indennizzo a favore del passeggero;
- RILEVATO** altresì che il ritardo nella corresponsione dell’indennizzo previsto dall’articolo 17 del Regolamento supera di 3 volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda avvenuta in data 18 maggio 2019;

**RITENUTO** pertanto che per le ragioni illustrate sussistono con riguardo all'omesso riconoscimento dell'indennizzo per il ritardato arrivo e al perdurante ritardo, nella corresponsione dello stesso, superiore di tre volte al termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Italo S.p.a. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. 70/2014, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del Regolamento.

su proposta del Segretario generale

### **DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:
  - a) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
  - b) dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 70/2014, e per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 70/2014;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 3333,33 euro (tremilatrecentotrentatre/33) per la prima sanzione e 166,66 euro (centosessantasei/66), per la seconda sanzione tramite versamento da

effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all’Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: “sanzione amministrativa delibera 136/2019”. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all’Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. tenuto conto che la violazione dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 è ancora in atto, si intima a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. di provvedere, entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, a corrispondere al reclamante un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto;
11. la presente delibera è notificata a Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 24 ottobre 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)